Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1977, n. **875**.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

La tabella *C* annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.

Art. 3.

Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella *E* - lettera A	L.	4.920.000
tabella *E* - lettera A-*bis* n. 1	»	2.940.000
tabella *E* - lettera A-*bis* n. 2, comma secondo e n. 3	»	2.580.000
tabella *E* - lettera B	»	1.740.000
tabella *E* - lettera C	»	1.476.000
tabella *E* - lettera D	»	1.380.000
tabella *E* - lettera E	»	1.230.000
tabella *E* - lettera F	»	854.000
tabella *E* - lettera G	»	795.840
prima categoria senza assegno di superinvalidità	»	496.800

Art. 4.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

L'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili di cui appresso:

lettera A	L.	284.000
lettera A-*bis* n. 1	»	232.000
lettera A-*bis* n. 2, comma secondo e numero 3	»	176.500
lettera A-*bis* n. 2, comma primo	»	141.500
lettera B	»	95.000
lettera C	»	80.000
lettera D	»	65.000
lettera E	»	50.000
lettera F	»	45.000
lettera G	»	30.000

Art. 5.

Secondo accompagnatore militare

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito col seguente:

« Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis* n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-*bis* n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 ».

Art. 6.

Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, è elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.

Art. 7.

Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

Le tabelle *G, I, M, O, S* e *T* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella *L* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle *G* o *I* e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313, e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella *C* allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle *G* o *I* in godimento.

Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e semprechè ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1° luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalità previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 9.

Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O, S* e *T* annesse alla presente legge è elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.

Art. 10.

Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.

Art. 11.

Indennità integrativa speciale

L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra il 1° novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

L. 640 a decorrere dal 1° luglio 1977;
L. 800 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
L. 960 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle *G, I, M, O, S* e *T* e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella *L*, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) *Tabelle* G *e* I:

L. 612 a decorrere dal 1° luglio 1977;
L. 765 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
L. 918 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

b) *Tabelle* M *e* O:

L. 393 a decorrere dal 1° luglio 1977;
L. 491 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
L. 590 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

c) *Tabelle* S *e* T:

L. 234 a decorrere dal 1° luglio 1977;
L. 292 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
L. 350 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

d) *Tabella* L:

L. 312 a decorrere dal 1° luglio 1977;
L. 390 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
L. 468 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano **a** decorrere dal 1° gennaio 1978.

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

Art. 12.

Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

Art. 13.

Delega al Governo

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a:

raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;

procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;

introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità;

dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

Art. 14.

Decorrenza benefici

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli **1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10** sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1977.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle *G, I, M, O, S, T* ed *L* allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1978.

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11.

La provvidenza prevista dall'articolo 8 è attribuita alle decorrenze e con le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 15.

Onere di bilancio e copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

TABELLA *C*

CATEGORIE	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	720.000	648.000	576.000	504.000	432.000	360.000	288.000	216.000
Ufficiali inferiori	828.000	745.200	662.400	579.600	496.800	414.000	331.200	248.400
Ufficiali superiori	910.800	819.720	728.640	637.560	546.480	455.400	364.320	273.240
Ufficiali generali	1.001.880	901.680	801.480	701.280	601.080	501.000	400.800	300.600

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA *G*

Sottufficiali e truppa	L. 375.600
Ufficiali inferiori	» 394.200
Ufficiali superiori	» 408.600
Ufficiali generali	» 414.720

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	L. 433.200
Ufficiali inferiori	» 453.720
Ufficiali superiori	» 468.600
Ufficiali generali	» 475.680

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	L. 231.000
Ufficiali inferiori	» 244.320
Ufficiali superiori	» 254.640
Ufficiali generali	» 273.720

TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	L. 288.000
Ufficiali inferiori	» 302.280
Ufficiali superiori	» 312.240
Ufficiali generali	» 330.960

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	L. 146.280
Ufficiali inferiori	» 150.720
Ufficiali superiori	» 154.200
Ufficiali generali	» 160.560

TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	L. 162.240
Ufficiali inferiori	» 167.040
Ufficiali superiori	» 170.280
Ufficiali generali	» 176.520

TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITA' DOVUTO ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITA' PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	Importi annui						
	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria
VEDOVE							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Vedova sola	211.800	209.520	208.200	205.800	204.360	202.440	200.520
Vedova con 1 orfano	254.520	251.880	250.320	247.440	245.760	243.360	240.960
Vedova con 2 orfani	295.800	292.920	291.120	288.120	286.200	283.560	281.040
Vedova con 3 orfani	336.960	333.840	332.040	328.680	326.640	323.880	321.120
Vedova con 4 o più orfani	378.120	374.880	372.840	369.240	367.080	364.080	361.200
UFFICIALI INFERIORI							
Vedova sola	221.160	219.000	216.840	212.640	209.520	206.400	203.520
Vedova con 1 orfano	265.920	263.160	260.640	255.600	251.880	248.160	244.560
Vedova con 2 orfani	308.040	305.160	302.280	296.880	292.800	288.840	285.000
Vedova con 3 orfani	350.160	347.040	344.040	338.160	333.840	329.400	325.320
Vedova con 4 o più orfani	392.280	388.920	385.680	379.440	374.760	370.080	365.760
UFFICIALI SUPERIORI							
Vedova sola	227.520	225.000	222.480	217.680	213.600	209.760	205.920
Vedova con 1 orfano	273.480	270.360	267.360	261.720	256.800	252.120	247.440
Vedova con 2 orfani	316.200	312.840	309.600	303.480	298.200	293.160	288.120
Vedova con 3 orfani	359.040	355.440	351.960	345.240	339.600	334.080	328.680
Vedova con 4 o più orfani	401.760	397.920	394.200	387.120	381.000	375.120	369.360
UFFICIALI GENERALI							
Vedova sola	238.200	235.320	233.520	228.360	222.840	216.720	212.040
Vedova con 1 orfano	286.320	282.840	280.680	274.440	267.840	260.520	254.880
Vedova con 2 orfani	330.480	326.400	324.120	317.280	310.080	302.160	296.040
Vedova con 3 orfani	374.040	369.960	367.440	360.120	352.440	343.920	337.320
Vedova con 4 o più orfani	417.840	413.400	410.880	402.960	394.680	385.560	378.480
ORFANI SOLI							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Fino a 2 orfani	246.000	244.560	243.720	242.160	241.200	239.760	238.560
Fino a 3 orfani	287.760	285.960	284.880	283.080	281.880	280.320	278.760
Fino a 4 orfani	330.600	328.320	327.000	324.600	323.160	321.240	319.320
Fino a 5 o più orfani	373.320	370.680	369.120	366.240	364.560	362.160	359.760
UFFICIALI INFERIORI							
Fino a 2 orfani	252.360	250.800	249.360	246.600	244.560	242.520	240.480
Fino a 3 orfani	295.320	293.520	291.840	288.480	285.960	283.440	281.160
Fino a 4 orfani	339.960	337.800	335.640	331.440	328.320	325.200	322.320
Fino a 5 o più orfani	384.720	381.960	379.440	374.400	370.680	366.960	363.360
UFFICIALI SUPERIORI							
Fino a 2 orfani	256.560	254.880	253.200	249.960	247.320	244.680	242.160
Fino a 3 orfani	300.360	298.320	296.280	292.560	289.320	286.200	283.080
Fino a 4 orfani	346.320	343.800	341.280	336.480	332.400	328.560	324.720
Fino a 5 o più orfani	392.280	389.160	386.160	380.520	375.600	370.920	366.240
UFFICIALI GENERALI							
Fino a 2 orfani	263.640	261.720	260.640	257.040	253.440	249.360	246.240
Fino a 3 orfani	309.000	306.600	305.280	301.080	296.640	291.720	288.000
Fino a 4 orfani	357.000	354.120	352.320	347.160	341.640	335.520	330.840
Fino a 5 o più orfani	405.120	401.640	399.480	393.240	386.640	379.320	373.680

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. **876.**

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. **877.**

Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, istituto « Regina Elena », ad accettare una donazione.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, istituto « Regina Elena », vengono autorizzati ad accettare la donazione disposta dall'on. Giuseppe Basile Arigò con atto pubblico 24 ottobre 1975 a rogito dott. Luigi Di Pascasio, notaio in Roma, n. 7237 di repertorio, consistente in 8327 azioni della Industria Buitoni Perugia, alla condizione di intitolare un ambulatorio o una corsia alla memoria della defunta moglie.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1977
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. **878.**

Autorizzazione alla fondazione « Ugo e Olga Levi », in Venezia, ad acquistare due immobili.

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Ugo e Olga Levi », in Venezia, viene autorizzata ad acquistare due immobili urbani rispettivamente siti nel comune di Venezia-Lido, via Calmi, e nel comune di Mira (Venezia), via Taglio.

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trepca Italia, in Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Trepca Italia di Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trepca Italia di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12774)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cotonificio Mancone e Tedeschi, in Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che il Cotonificio Mancone e Tedeschi di Caserta, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cotonificio Mancone e Tedeschi di Caserta.

Il presente decreto ha effetto dall'8 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12896)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pumolio » della ditta Siso - Laboratorio farmaceutico Somigli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5033/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 dicembre 1950, 14 dicembre 1953 e 1° giugno 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 4245, 4245/1, 4245/2, 4245/A, 4245/A-1, 4245/B, 4245/C, 4245/D, 4245/E, 4245/F, 4245/F-1, 4245/G, 4245/G-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pumolio » fiale × 2 cc di I grado, tipo semplice, nonché le relative serie fiale × 3 cc di II grado, tipo semplice, fiale × 5 cc di III grado, tipo semplice, la relativa categoria fiale × 2 cc con chinino per adulti, la serie di categoria fiale da 1 cc con chinino per bambini, le categorie perle, flacone inalatore da 20 cc, flacone per pennellature da 20 cc, flacone oto-rino × 20 cc, supposte tipo semplice per adulti, la serie di categoria supposte tipo semplice per bambini, la categoria supposte con chinino per adulti e la serie di categoria supposte con chinino per bambini, a nome della ditta Siso - Laboratorio farmaceutico Somigli, con sede in Milano, via Marostica, 34 (già in via Solari, 5), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4540/R del 29 luglio 1975, con il quale sono state revocate d'ufficio la categoria fiale × 2 cc con chinino per adulti, la relativa serie di categoria fiale × 1 cc con chinino per bambini e flacone per pennellature × 20 cc, del prodotto suddetto;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pumolio » fiale × 2 cc di I grado, tipo semplice, nonché della relativa serie fiale × 3 cc di II grado, tipo semplice, fiale da 5 cc di III grado, tipo semplice, delle relative categorie perle, flacone inalatore × 20 cc, flacone oto-rino × 20 cc, supposte tipo semplice per adulti, della serie di categoria supposte tipo semplice per bambini, della categoria supposte con chinino per adulti e della serie di categoria supposte con chinino per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 4245, 4245/1, 4245/2, 4245/B, 4245/C, 4245/E, 4245/F, 4245/F-1, 4245/G, 4245/G-1, in data 6 dicembre 1950, 14 dicembre 1953 e 1° giugno 1964, a nome della ditta Siso - Laboratorio farmaceutico Somigli, con sede in Milano, via Marostica, 34.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12235)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eustrepto-Penicillina » della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5034/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 novembre 1956 e 28 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 11587, 11587/1, 11587/A e 11587/A-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Eustrepto-Penicillina » supposte per adulti, nonché la relativa serie supposte per bambini, la relativa categoria supposte per adulti senza antipiretico e la relativa serie di categoria supposte per bambini senza antipiretico, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, 105/107 (già sita in Firenze, via Ripoli, 58), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, per la suddetta specialità medicinale contenente penicillina G per uso rettale, non è dimostrato un assorbimento terapeuticamente valido dell'antibiotico per tale via di somministrazione e considerata la possibilità di insorgenza di fenomeni di sensibilizzazione in seguito all'uso del prodotto stesso;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Eustrepto-Penicillina » supposte per adulti, nonché della relativa serie supposte per bambini, della relativa categoria supposte per adulti senza antipiretico e della relativa serie di categoria supposte per bambini senza antipiretico, registrate rispettivamente ai numeri 11587, 11587/1, 11587/A e 11587/A-1, in data 5 novembre 1956 e 28 maggio 1960, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, 105/107.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12236)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Iscrizione di due varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 2470 del 3 ottobre 1977, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella riunione del 22 settembre 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'iscrizione delle seguenti varietà al registro delle varietà di specie ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata:

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà delle specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard le seguenti varietà le cui descrizioni sono depositate, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

Pisello a grano rotondo (Pisum sativum L.):

1) Cordon bleu:

responsabile della conservazione in purezza F.lli Ingegnoli S.p.a., Corso Buenos Aires, Milano;

Rapa primaverile-autunnale (Brassica rapa L. var. rapa Thell):

2) Silla:

responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.a.s.s., via D'Azeglio, 1, Bologna.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12581)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato delle capacità di litri 0,200, di litri 0,350, di litri 0,375, di litri 0,700, di litri 2,500 e di litri 3.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, numero 614, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato previsti per gli imballaggi preconfezionati della capacità di litri 0,200, di litri 0,350, di litri 0,375, di litri 0,700, di litri 2,500 e di litri 3, contenenti spirito non denaturato, dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, sono costituiti, come dai fac-simili allegati, da una fascetta di carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 150 × 20;

formato stampa: mm 146 × 16;

stampa:

offset con fondo a due colori; tutte le leggende, la cornice e lo stemma dello Stato in nero;

tipografica, in nero, per la serie e la numerazione.

Il contrassegno, racchiuso da un sottile filo di cornice a tratto continuo, è costituito da fasce di colore oblique, a due colori alterni, in cui sono inseriti nella parte sinistra lo stemma della Repubblica italiana e le leggende (dall'alto in basso): « IMPOSTA DI FABBRICAZIONE », « CONTRASSEGNO DI STATO », « SPIRITO », « LITRI 0,200 » o rispettivamente « LITRI 0,350 », « LITRI 0,375 », « LITRI 0,700 », « LITRI 2,500 », « DA LITRI 3 », spostati verso il centro.

« SERIE » e « N° » seguiti dallo spazio atto a contenere da una a tre lettere e il numero di sei cifre (per il solo numero terminale di ciascuna serie di 1.000.000 di esemplari saranno impiegate sette cifre).

Colori:

contrassegno da litri 0,200: rosso mattone e verde oliva

contrassegno da litri 0,350: violetto chiaro e verde oliva

contrassegno da litri 0,375: bleu piombo e verde oliva

contrassegno da litri 0,700: giallo e verde oliva

contrassegno da litri 2,500: bleu piombo e arancio avana

contrassegno da litri 3: verde oliva e arancio avana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12623)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Iscrizione di una varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie ortive è la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 2470 del 3 ottobre 1977, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima nella riunione del 22 settembre 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione di una varietà di fava (Vicia faba major L.) al registro delle varietà di specie ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate, o controllate in quanto sementi standard;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

E' iscritta nel registro delle varietà delle specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate, o controllate in quanto sementi standard la seguente varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione nella riunione del 22 settembre 1977, sono depositate, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

Fava (Vicia faba major L.):

Olter sciabola verde:

responsabile della conservazione in purezza: Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93, Asti.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12584)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Aggiunta di sinonimi alle denominazioni di varietà di specie ortive iscritte nel registro delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, con il quale è stato iscritto un elenco di varietà nel registro di varietà di specie ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi standard » ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nella riunione del 22 settembre 1977 ha proposto l'aggiunta di sinonimi alle denominazioni di alcune varietà di cui al predetto elenco;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Articolo unico

Alle denominazioni di varietà delle seguenti specie ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi standard » iscritte nel registro delle varietà con decreto ministeriale 20 giugno 1977, sono aggiunti i sinonimi indicati a fianco di ciascuna varietà:

Specie e varietà	Sinonimo
Bietola da coste:	
riccia verde da taglio	verde livornese
Bietola da orto:	
piatta d'Egitto	d'Egitto
Cavolo broccolo:	
romanesco gennarese	romanesco medio precoce
romanesco natalino	romanesco precoce
romanesco ottobrino	romanesco precocissimo
romanesco S. Giuseppe	romanesco tardivo
Cavolo cappuccio bianco:	
express	testa conica
Cavolo di Bruxelles:	
mezzo nano	westlandia
Cavolfiore:	
napoletano gennarese	gigante di Napoli mezzo precoce
Cavolo verza:	
d'Asti Pasqualino	Pasqualino
d'Asti San Giovanni	corto precoce d'Asti quarantino scuro
d'Asti San Martino	San Martino
piacentino	di Castelnuovo invernale
Cicoria:	
catalogna pugliese	catalogna puntarelle a foglia liscia
catalogna puntarelle a foglia frastagliata	catalogna da puntarelle a pigna
di Chiavari	barbe di Genova
spadona	24 ore
zuccherina di Trieste	triestina da taglio
Cipolla:	
bianca di giugno	musona
eclipse	eclipse L 305

Specie e varietà	Sinonimo
Fagiolo nano:	
alpha	sprinter
anellino di Brescia	gancetto verde
bush blue lake 290	lake shasta
topo crop	greencrop
Fava:	
superaguadulce Tezier	superaguadulce
Indivia scarola:	
bub ikopf	n. 5
Lattuga:	
a foglia di quercia	lattughino da taglio a foglia
australiana gialla	riccie bionde a seme nero da cogliere riccia gialla
bionda a foglia riccia	lattughino da taglio a foglie riccie bionde a seme bianco
radichetta	lattughino da taglio Cerbiatta
Melanzana:	
bellezza nera	violetta tonda
Melone:	
classic	cantalupo ibrido americano n. 1
Pisello:	
a grano rotondo:	
lavagna	100 giorni
a grano rugoso:	
meraviglia di Kelvedon	Kelvedon
Porro:	
gigante d'inverno	S. Silvestro
Ravanello:	
burro gigante	rotondo rosso gigante
champion	rosso gigante
rosso tondo a piccola punta bianca	tondo d'Albenga
Scorzonera:	
gigante di Russia	gigante lunga
Sedano:	
dorato d'Asti	dorato gigante a canna piena
Zucchino:	
nano verde di Milano	di Milano lunga verde scura

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12583)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quindici Geri, in Gavardo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quindici Geri, con sede in Gavardo (Brescia), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quindici Geri, con sede in Gavardo (Brescia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12895)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12897)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa, industrie tessili, in liquidazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa, industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Rivarolo e Collegno della S.p.a. Vallesusa, industrie tessili, in liquidazione, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12898)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12899)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 7 luglio successivo, con cui Fernando Ghiglia, nato a Rio Marina il 10 giugno 1905, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 9 novembre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Fernando Ghiglia, nato a Rio Marina il 10 giugno 1905, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(12773)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale 25 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1977 e per il tabacco in colli di raccolto 1976;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a dirimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1977 e di tabacco in colli di raccolto 1976 offerte all'organismo di intervento:

A) *Tabacco in foglia.*

1. — Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Foggia);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile n. 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;
7) Marato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Viterbo);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 79/a, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;
14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2. — Per tutte le altre varietà:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Montefiore, Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi, 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7, Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica n. 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannita (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore, 1/bis, Salerno
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento)
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

B) *Tabacco in colli.*

1. — Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;
3) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti);
10) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma.

2. — Per tutte le altre varietà:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti n. 5, Città di Castello (Perugia);
3) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
4) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes n. 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
10) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sassoli Giovanni Battista.

(12919)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sassoli Giovanni Battista.

(12920)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Savastano Ettore, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Grado, distretto notarile di Gorizia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto.

(12921)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Caorle, distretto notarile di Venezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto.

(12922)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Mirano, stesso distretto notarile.

(12923)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sandi Angelo.

(12924)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Attaguile Francesco, notaio residente nel comune di Nicolosi, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

(12925)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Aversa Giuseppe Tommaso, notaio residente nel comune di Petilia Policastro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Facchini Michele.

(12926)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

De Falco Giannone Vincenzo, notaio residente nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Maio Domenico.

(12927)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Curione Domenico, notaio residente nel comune di Cornuda, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso.

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Treviso.

(12928)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1977:

Tavolaccini Paolo, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella.

Santagata Alessandro, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como.

Cornelio Achille, notaio residente nel comune di San Fedele Intelvi, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Como.

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto notarile.

Saroldi Aldo, notaio residente nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cuneo.

Trucco Bruno, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Remo.

Stoppani Ottorino, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Remo.

Balbo Domenico, notaio residente nel comune di Garessio, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Remo.

Trucco Bruno, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Imperia.

Stoppani Ottorino, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Imperia.

Tolomeo Maria, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Diliberto Salvatore, notaio residente nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo.

Criscuoli Nicola, notaio residente nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Armanno Maria, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo.

Falletta Tommaso, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo.

Pecoraro Antonino, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo.

Perri Pedio Bianca, notaio residente nel comune di Oppido Lucano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza.

(12929)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio approvvigionamento - COPAC », in Pescara.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il rag. Cesario Genco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio approvvigionamento - COPAC », con sede in Pescara, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 12 giugno 1958, in sostituzione del dott. Donato Tatonetti.

(12795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filosofia del diritto, di economia politica e di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia del diritto;
2) economia politica;
3) storia del diritto romano,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12684)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 26

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. cambio 5%. — Data: 12 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Massa. — Intestazione: Rocca Giorgio, nato a Carrara il 4 gennaio 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 2 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,70	876,70	876,50	876,70	876,75	876,65	876,80	876,70	876,70	876,70
Dollaro canadese	791,75	791,75	792 —	791,75	791,75	791,70	791,75	791,75	791,75	791,75
Franco svizzero	410,95	410,95	411,30	410,95	410,95	410,40	411,070	410,95	410,95	410,95
Corona danese	143,39	143,39	143,50	143,39	143,30	143,35	143,40	143,39	143,39	143,40
Corona norvegese	163,36	163,36	163,50	163,36	163,37	163,35	163,40	163,36	163,36	163,35
Corona svedese	182,98	182,98	183,10	182,98	182,98	182,95	182,97	182,98	182,98	182,98
Fiorino olandese	367,87	367,87	368 —	367,87	368,10	367,85	368,05	367,87	367,87	367,87
Franco belga	25,287	25,287	25,30	25,287	25,80	25,25	25,27	25,287	25,287	25,30
Franco francese	181,25	181,25	181,40	181,25	181,25	181,20	181,30	181,25	181,25	181,25
Lira sterlina	1597 —	1597 —	1599 —	1597 —	1597 —	1597 —	1596,80	1597 —	1597 —	1597 —
Marco germanico	397,82	397,82	397,50	397,82	397,80	397,80	397,94	397,82	397,82	397,80
Scellino austriaco	55,61	55,61	55,70	55,61	55,65	55,60	55,67	55,61	55,61	55,60
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,60	21,65	21,58	21,60	21,59	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,67	10,67	10,67	10,67	10,65	10,65	10,6610	10,67	10,67	10,67
Yen giapponese	3,625	3,625	3,63	3,625	3,62	3,60	3,6270	3,625	3,625	3,62

Media dei titoli del 2 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,900
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,550
» 5 % (Città di Trieste)	96,425
» 5 % (Beni esteri)	96,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,075
» 5,50 % » » 1969-84	76,200
» 6 % » » 1970-85	75,850
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,675
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	93,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	87,150
» poliennali 7 % 1978	77,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	98,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,350
» » 9 % 1980	94 —
» » 10 % 1981	93,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,75
Dollaro canadese	791,75
Franco svizzero	411,01
Corona danese	143,395
Corona norvegese	163,38
Corona svedese	182,97
Fiorino olandese	367,96
Franco belga	25,278
Franco francese	181,275
Lira sterlina	1596,90
Marco germanico	397,88
Scellino austriaco	55,64
Escudo portoghese	21,62
Peseta spagnola	10,665
Yen giapponese	3,626

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letto il telegramma del 6 ottobre 1977, con il quale il presidente della corte d'appello di Bologna nell'informare che l'avv. Giovanni Marchesini, componente supplente di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Francesco Zucconi Galli Fonseca;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Francesco Zucconi Galli Fonseca, nato a Camerino il 22 febbraio 1922, dell'ordine di Bologna, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bologna in sostituzione dell'avvocato Giovanni Marchesini.

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 77

(12812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1978

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963, n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970, e successive modificazioni;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 23 e 24 del 9-16 giugno 1977 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1978 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1976-77 purchè conseguano il titolo accademico entro il 15 aprile 1978, nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1977-78 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro l'11 novembre 1978.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 marzo 1978, alla seconda non oltre il 21 ottobre 1978, alla segreteria dell'università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 1978 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In quest'ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendono partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto d'istruzione universitario competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio avrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista: Venezia;
attuario: Roma;
medico chirurgo: Bologna;
chimico: Bologna;
farmacista: Bologna;
ingegnere: Bologna;
veterinario: Bologna;
architetto: Venezia;
dottore forestale: Firenze;
dottore agronomo: Firenze;
discipline statistiche: Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 aprile 1978 per la prima sessione e il giorno 20 novembre 1978 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 21 novembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1978.

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Università di Urbino)
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona (facoltà di medicina e chirurgia)
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia (chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università di Camerino)
	Messina

Professioni	Sedi
—	—
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria: ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - ingegneria delle tecnologie industriali)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Dottore forestale . . .	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(12743)

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976, registro n. 108 Istruzione, foglio n. 316 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, si svolgeranno — nei giorni 12 e 13 gennaio 1978, con inizio alle ore 8 — nelle sedi e negli istituti indicati per ciascun concorso, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche annotate a fianco di ogni istituto (le donne coniugate dovranno presentarsi in relazione alla lettera corrispondente al cognome da nubile):

Concorso a otto posti di segretario per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata:

Istituto tecnico commerciale « G. Cesare », viale Einaudi, 66, Bari, dalla lettera A all'H compresa;

istituto tecnico industriale « M. Panetti », via Re David, 186, Bari, dalla lettera I alla Z compresa.

Concorso a diciannove posti di segretario per la regione Campania:

istituto tecnico commerciale « Galiani », via Don Bosco, 6, Napoli, lettere A-B;

liceo ginnasio « Sannazzaro », via Puccini, 3, Napoli, lettere C-L;

istituto magistrale « Villari », via Rimini, 6, Napoli, lettere D-N;

istituto professionale commerciale « Salvator Rosa », piazza Cavour, 25, Napoli, lettere E-M-T;

istituto magistrale « Margherita di Savoia », salita Pontecorvo, 72, Napoli, lettere F-G-O;

scuola media « Casanova », piazza Cavour, 25, Napoli, lettere H-I-Q-U;

scuola media « Don Bosco », via Don Bosco, 8, Napoli, lettera P;

scuola media « Manzoni », vico Troise al corso Vittorio Emanuele, 456, Napoli, lettere R-V;

istituto tecnico femminile « Elena di Savoia », largo San Marcellino, 15, Napoli, lettere S-Z.

Concorso a nove posti di segretario per le regioni Emilia-Romagna e Toscana:

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via G. Matteotti, 7, Bologna, dalla lettera A alla L compresa;

scuola media statale « Irnerio », via Finelli, 2, Bologna, dalla lettera M alla Z compresa.

Concorso a sedici posti di segretario per la regione Lazio:

palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, lettere A-B-C-E;

scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7, Roma, lettere D-F-L;

liceo ginnasio « L. Manara », viale di Villa Pamphili, 7, Roma, lettere G-H-I;

liceo scientifico « Kennedy », via N. Fabrizi, 7, Roma, lettera P;

liceo scientifico « Morgagni », via Fonteiana, 119, Roma, lettere R-S-T-V;

istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana, 111, Roma, lettere K-M-N-O-Q-U-Z.

Concorso a ventidue posti di segretario per la regione Lombardia:

istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo », piazza della Vetra, 9, Milano, dalla lettera A alla K compresa;

istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via Papa Gregorio XIV, 1, Milano, dalla lettera L alla Z compresa.

Concorso a cinque posti di segretario per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo:

istituto tecnico femminile «Elena di Savoia», viale Duca degli Abruzzi, 20, L'Aquila, dalla lettera A alla D compresa;

scuola media statale «G. Carducci», viale Duca degli Abruzzi, 16, L'Aquila, dalla lettera E alla Z compresa.

Concorso a undici posti di segretario per la regione Sicilia:

fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino, Palermo, dalla lettera A alla Z compresa.

Concorso a quattordici posti di segretario per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino:

istituto industriale «Pacinotti», via Caneve, 93, Venezia-Mestre, dalla lettera A alla Z compresa.

(12930)

Diario della prova scritta dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1976, registro n. 101 Istruzione, foglio n. 76, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, si svolgerà, nel giorno 2 febbraio 1978, con inizio alle ore 8, nelle sedi e negli istituti indicati per ciascun concorso presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche annotate a fianco di ogni istituto (le donne coniugate dovranno presentarsi in relazione alla lettera corrispondente al cognome da nubile):

Concorso a tredici posti di coadiutore per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata:

istituto tecnico commerciale «Giulio Cesare», viale Einaudi n. 66, Bari, dalla lettera A alla J compresa;

istituto tecnico industriale «M. Panetti», via Re David, 186, Bari, dalla lettera L alla Z compresa.

Concorso a quattordici posti di coadiutore per la regione Campania:

istituto tecnico femminile «Elena di Savoia», largo S. Marcellino, 15, Napoli, lettere A-F;

istituto magistrale «Margherita di Savoia», salita Pontecorvo, 72, Napoli, lettere B-E-I-O-Z;

liceo ginnasio «Sannazzaro», via G. Puccini, 3, Napoli, lettera C;

istituto magistrale «Villari», via Rimini, 6, Napoli, lettere D-N;

scuola media «Casanova», piazza Cavour, 25, Napoli, lettere G-U;

scuola media «Manzoni», vico Troise al corso Vittorio Emanuele, 456, Napoli, lettere L-R;

istituto professionale commerciale «Salvator Rosa», piazza Cavour, 25, Napoli, lettere M-V;

scuola media «Don Bosco», via Don Bosco, 6, Napoli, lettere H-K-P-Q-W;

istituto tecnico commerciale «Galiani», via Don Bosco, 6, Napoli, lettere S-T.

Concorso a nove posti di coadiutore per le regioni Emilia-Romagna e Toscana:

scuola media statale «Gandino», via Graziano, 8, Bologna, dalla lettera A alla G compresa;

scuola media statale «Zanotti», via Calori, 8, Bologna, dalla lettera I alla Z compresa.

Concorso a otto posti di coadiutore per la regione Lazio:

palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, lettere B-C-D-E-F-G-H-I-J-K;

scuola media «Virgilio», via Giulia, 25, Roma, lettere L-M;

liceo ginnasio «Virgilio», via Giulia, 38, Roma, lettere A-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z.

Concorso a dieci posti di coadiutore per la regione Lombardia:

istituto professionale per il commercio «Cavalieri», via Olona, 14, Milano, dalla lettera A alla Z compresa.

Concorso a otto posti di coadiutore per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo:

istituto tecnico femminile «Elena di Savoia», viale Duca degli Abruzzi, 20, L'Aquila, dalla lettera A alla D compresa;

scuola media «G. Carducci», viale Duca degli Abruzzi, 16, L'Aquila, dalla lettera E alla Z compresa.

Concorso a sette posti di coadiutore per la regione Piemonte:

istituto tecnico commerciale «Einaudi», via Braccini, 11, Torino, dalla lettera A alla Z compresa.

Concorso a ventitre posti di coadiutore per la regione Sardegna:

liceo ginnasio «G. M. Dettori», via Cugia, 2, Cagliari, dalla lettera A alla O compresa;

istituto magistrale «Eleonora D'Arborea», via Carbone Boi n. 2, Cagliari, dalla lettera P alla Z compresa.

Concorso a sei posti di coadiutore per la regione Sicilia:

fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino, Palermo, dalla lettera A alla Z compresa.

Concorso a sei posti di coadiutore per la regione Veneto:

scuola media statale «Bandiera e Moro», via Cappuccina, 68/*d*, Venezia-Mestre, dalla lettera A alla Z compresa.

(12969)

REGIONE MARCHE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1707 del 1° dicembre 1976 e n. 50 dell'11 gennaio 1977, con i quali venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1976;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cuicchi Cesare	punti	72,645
2. Rossi Carlo	»	70,514
3. Valentini Mario	»	67,095
4. Angeli Angelo	»	66,401
5. Pauri Alberto	»	65,706
6. Girolimini Sandro	»	63,554
7. Graziosi Giorgio	»	62,638
8. Montali Rolando	»	62,407
9. Maggiori Roberto	»	62,190
10. Lenci Beniamino	»	60,581

11. Gentili Roberto . . . . punti 58,800
12. Pasini Romano . . . . » 57,803
13. Santinelli Bruno . . . . » 57,144
14. Riva Luigi . . . . » 56,500
15. Righi Ferante . . . . » 56,500
16. Vitali Costantino . . . . » 56,000
17. Longavita Epifanio . . . . » 55,000
18. Carfagna Angelo . . . . » 55,000
19. Brizzioli Gian Mario . . . . » 55,000
20. Chiacchiarini Enzo Ennio . . . . . » 54,761
21. Di Lullo Piero Antonio . . . . . . » 54,000
22. Salti Giorgio Giuseppe . . . . . . » 54,000
23. Pigato Mario . . . . » 54,000
24. Caffi Attilio . . . . » 53,300
25. Morelli Marco . . . . » 53,000
26. Calamanti Stefano . . . . » 53,000
27. Marconi Mario . . . . » 52,500
28. Tempera Filippo . . . . » 52,000
29. Annavini Elio . . . . » 52,000
30. Ceresa Mario Giovanni . . . . . . » 52,000
31. Bisighini Paolo . . . . » 52,000
32. Giuliani Valerio . . . . » 52,000
33. Di Menna Mario . . . . » 51,500
34. Pagnini Nello . . . . » 51,500
35. Ferrabini Luca . . . . » 51,162
36. Scheiber Ercole . . . . » 51,000
37. Grasso Vincenzo . . . . » 50,500
38. Monti Luigi . . . . » 49,500
39. Cidoni Giuseppe . . . . » 48,000
40. Pasquali Fabrizio . . . . » 47,500
41. Tamani Alessandro . . . . » 47,000
42. Scorzato Ivano . . . . » 46,000
43. Di Caprio Lamberto . . . . » 45,000
44. De Sanctis Vincenzo . . . . » 45,000
45. Bovo Agostino . . . . » 44,000
46. Acquesta Antonio . . . . » 43,322
47. Bandini Paolo . . . . » 43,082

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 novembre 1977

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1682 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1976;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Cuicchi Cesare: Jesi (seconda condotta);
2) Rossi Carlo: Falconara Marittima (condotta unica);
3) Valentini Mario: Santa Maria Nuova (condotta unica);
4) Angeli Angelo: Ostra Vetere (condotta unica);
5) Pauri Alberto: Ancona (condotta est).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 novembre 1977

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(12635)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(12825)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(12822)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidene della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(12826)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(12831)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(12832)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidene della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(12819)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di pediatria neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(13008)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(12889)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico, con idoneità a primario, dirigente la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico, con idoneità a primario, dirigente la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(12820)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE - SAMBIASI» DI NARDO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(12890)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente della divisione di patologia neonatale;

quattro posti di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(12833)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(12834)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(12827)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(12828)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di direttore delle farmacie

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore delle farmacie.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(12829)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(12830)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (direzione del personale) dell'ente in Potenza.

(12823)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(12824)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(12891)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(12892)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(12821)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(12883)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(12884)

OSPEDALE CIVILE « S. SEBASTIANO » DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(12885)

OSPEDALE CIVILE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(12886)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI - MASCIA» DI S. SEVERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;
due posti di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Severo (Foggia).

(12887)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(12888)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(12879)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(12880)

OSPEDALE «S. NICOLA PELLEGRINO» DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(12881)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(12882)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 32.

Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19, concernente: « Intervento regionale per anticipare le provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'anticipazione da parte della Regione delle provvidenze dello Stato, prevista dall'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19, è estesa agli interventi di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente ai danni verificatisi nell'anno 1976, con le modalità ed i criteri previsti e con le procedure di cui all'art. 2 ed all'art. 5 della citata legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 luglio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 16 *giugno* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *luglio* 1977, *prot. n.* 22402/10124).

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 33.

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello Stato, disciplina con la presente legge la tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell'assetto ambientale di cui all'art. 3 dello statuto regionale.

Titolo II

BIOTOPI E GEOTOPI SOTTOPOSTI A TUTELA

Art. 2.

Pianificazione della tutela

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale determina, ai sensi della lettera *f*) dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, i biotopi ed i geotopi da sottoporre a speciale tutela per il loro particolare interesse naturalistico, scientifico e di bellezza locale, sempreché non siano già ricompresi in parchi o riserve naturali di cui alle leggi regionali relative.

Il piano determina altresì, all'esterno delle zone suddette, adeguate aree di rispetto allo scopo di creare un apposito distacco tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

Nelle zone individuate come biotopi da tutelare sono vietate le attività antropiche che modifichino l'ambiente nella sua integrità o che comunque producano alterazioni all'equilibrio naturale della zona stessa.

Il piano determina le attività antropiche compatibili con la tutela ambientale e ne indica le modalità esecutive, con particolare riferimento all'edificazione ed alle opere di urbanizzazione, alle cave e torbiere, alla bonifica, all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca ed agli insediamenti produttivi e fissa i tempi di progressiva cessazione delle attività esistenti, ed incompatibili con la tutela stessa.

Il piano fissa altresì le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino di tali zone.

Art. 3.

Definizione dei biotopi e dei geotopi da tutelare

Agli effetti della presente legge sono considerati biotopi e geotopi da tutelare gli ambienti, non gravemente alterati da interventi antropici, che siano di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche o idrologiche quali le stazioni di piante endemiche e rare, gli ambienti con associazioni vegetali tipiche, i luoghi di nidificazione di aquile e altri uccelli protetti, le zone con fenomeni carsici e le zone umide (paludi, torbiere, stagni, langhe, mortizze, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive).

Art. 4.

Determinazione provvisoria

In attesa dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, adotta elenchi provvisori dei biotopi e dei geotopi da tutelare.

Agli elenchi è allegata una cartografia in scala non inferiore a 1:5000 in cui sono individuati i confini delle predette zone e delle relative aree di rispetto e tale cartografia fa parte integrante degli elenchi.

Gli elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed all'albo pretorio dei comuni interessati. Presso l'assessorato competente per materia è depositata la cartografia di cui al precedente comma e gli estratti di essa attinenti ciascuna zona di biotopo e di geotopo sono depositati presso le segreterie dei comuni interessati, a disposizione di chi intenda prenderne visione.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione enti e privati possono presentare alla giunta regionale le proprie osservazioni intese a determinare una più corretta zonizzazione nell'interesse della migliore tutela ambientale.

Trascorso tale termine il consiglio regionale approva, nella sua prima seduta, gli elenchi dei biotopi e dei geotopi.

Art. 5.

Salvaguardia ambientale

Dall'adozione della delibera della giunta regionale di cui all'art. 4 e sino all'approvazione del piano di coordinamento territoriale comprensoriale e comunque per una durata non superiore a cinque anni, nelle zone di biotopi e di geotopi sottoposte a tutela si applicano le seguenti disposizioni di salvaguardia ambientale.

Sono vietati:

1) la realizzazione di nuovi edifici nonché gli interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) l'apertura di nuove strade e la costruzione di infrastrutture in genere;

3) i nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o l'ampliamento di quelli esistenti;

4) il mutamento del tipo di colture in atto, salvo le normali rotazioni agricole e le colture necessarie alla migliore difesa ambientale, nonché l'impianto di pioppetti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento;

5) l'apertura di nuove cave e torbiere o la riattivazione di quelle inattive e l'estrazione di materiali inerti;

6) gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

7) l'impianto di nuovi campeggi liberi e/o organizzati o l'ampliamento di quelli esistenti e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

8) la raccolta e asportazione della flora spontanea;

9) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);

10) gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

11) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee o comunque gli interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

12) ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

Nelle aree di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui agli alinea 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9) e 11) del precedente comma.

Le zone di biotopo e di geotopo sottoposte a tutela e le relative aree di rispetto costituiscono oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria ai sensi dell'articolo 67/*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 6.

Opere di conservazione attiva

I consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, provvedono alle opere necessarie alla conservazione e ripristino delle zone di biotopo e di geotopo sottoposte a tutela determinate ai sensi del precedente art. 2, utilizzando i contributi erogati dalla Regione per l'esecuzione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Sino alla costituzione dei consorzi comprensoriali, a tali opere provvede direttamente la giunta regionale. La stessa giunta, in caso di omesso o ritardato inizio delle opere rese obbligatorie dal piano e per le quali sussista idoneo finanziamento, previa diffida ad adempiere, può sostituirsi ai consorzi comprensoriali provvedendo agli atti necessari.

Ove per la miglior tutela dei biotopi e dei geotopi si rende necessario procedere ad espropri, questi saranno operati dagli enti di cui ai precedenti commi secondo il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In caso di emergenza, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può assumere provvedimenti in deroga alle disposizioni del precedente art. 5.

Titolo III

TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

Art. 7.

Divieti ed interventi di ripristino

Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366, curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandonato rifiuti all'asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

Ove i privati non provvedano i comuni curano l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l'asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

Art. 8.

Interventi di emergenza

Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell'erogazione dei contributi medesimi.

Art. 9.

Interventi pubblici

La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

In particolare saranno curati:

1) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

2) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento della eutrofizzazione;

3) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

4) l'asportazione dalle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;

5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

7) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate.

Art. 10.

Deleghe

Ai sensi dell'art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province competenti per territorio.

Art. 11.

Riparto dei fondi necessari

Le spese sostenute dalle province sono a carico della Regione.

All'inizio di ciascun anno la giunta regionale determina, in collaborazione con la competente commissione consiliare, il riparto dell'apposito fondo di bilancio regionale.

Sulla scorta di specifici programmi elaborati dagli enti di cui all'art. 9 corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili, il riparto è determinato previa udienza dinanzi alla commissione consiliare, alla presenza dell'assessore competente e dei rappresentanti degli enti interessati.

I costi generali indivisibili sono a carico della Regione solo nella misura percentuale determinata in relazione alla loro afferenza agli interventi di cui al precedente art. 9.

Una quota del 5% del fondo è riservata alla copertura di spese eccezionali impreviste.

In relazione al riparto effettuato il presidente della giunta regionale provvede ad apposite aperture di credito a favore dei presidenti degli enti delegati che ogni semestre curano la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

Titolo IV

TUTELA DELLA FAUNA MINORE

Art. 12.

Formica Rufa

La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo « formica Rufa » o l'asportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.

E' altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

Le specie protette del gruppo « formica Rufa » sono: formica lugubris, formica rufa, formica aquilonia, formica polyetena.

Art. 13.

Raccolta per scopi didattici e scientifici

La raccolta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici è ammessa nei modi di cui al successivo art. 20.

Art. 14.

Anfibi e molluschi

Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

Dal 1° febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

Dal 1° marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.

Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona.

La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.

Art. 15.

Gamberi

La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi di acqua dolce (Astacus fluviatilis) sono vietati.

Titolo V

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 16.

Cortica erbosa superficiale

La cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.

Egualmente sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione debitamente autorizzate, in tempi immediatamente precedenti l'esecuzione delle opere stesse.

Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

Art. 17.

Vegetazione erbacea ed arbustiva

La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

L'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche è vietata.

Art. 18.

Flora spontanea protetta

Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.

Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.

Art. 19.

Raccolta controllata

La raccolta della flora spontanea protetta, ivi compresi funghi eduli ed i frutti del sottobosco, è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.

Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore, tre chilogrammi di funghi eduli e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più di cinque raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente 25 esemplari per ogni specie di fiori, dieci chilogrammi di funghi eduli e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco.

I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

L'autorizzazione è concessa:

in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;

in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;

nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Art. 20.

Raccolta a fini scientifici e didattici

Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli articoli 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte.

Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 21.

Divieti di danneggiamento

L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche culturali, come nella ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

Art. 22.

Elenchi delle specie di flora protetta

La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

L'elenco oltre alla ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della provincia.

I presidenti delle province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

Art. 23.

Piante officinali

Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.

I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

Art. 24.

Tartufi

La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Ricerche scientifiche

La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57, dispone o richiede l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le modalità di tutela dell'ambiente naturale.

Art. 26.

Istruzione e propaganda

Nell'ambito delle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, in materia di formazione professionale, la Regione provvederà ad istituire appositi corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

Essa promuoverà altresì ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole pubbliche e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

Art. 27.

Vigilanza

La vigilanza in ordine alla ottemperanza agli obblighi e ai divieti posti dalle disposizioni della presente legge, è affidata ai soggetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, con l'osservanza di quanto stabilito all'ultimo comma di detto articolo. Nelle zone di parco alla vigilanza provvedono altresì i consorzi dei parchi stessi.

Ad essi compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione di eventuali sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.

Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per dieci giorni consecutivi insieme con l'annotazione relativa all'esito degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.

Art. 28.

Sanzioni

Per la violazione dei divieti previsti all'art. 5, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000.

Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della rimessione in pristino stato.

Per la violazione dei divieti previsti agli articoli 12, 14 e 15 nonché dei divieti previsti agli articoli 16, 18 e 23, primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'art. 22, terzo comma, e 23, secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000.

Chiunque è trovato in possesso di esemplari di flora spontanea protetta in quantità superiore a quelle consentite o in contrasto con i divieti e le prescrizioni previste dalla presente legge è soggetto alla confisca amministrativa degli esemplari stessi.

La sanzione prevista al terzo comma si applica anche per la violazione del divieto di cui all'art. 21, primo comma, qualora il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute all'art. 15 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

Anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1976, n. 28, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, ovvero dal presidente della assemblea della comunità montana nel cui territorio è avvenuta la violazione ovvero, nelle zone di parco, dal presidente del consorzio del parco.

I relativi proventi spettano rispettivamente all'amministrazione provinciale alla comunità montana e al consorzio del parco.

Art. 29.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni al cui finanziamento si provvede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per lire 520.000.000 e per lire 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attuazione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, rubrica 4 è istituito il cap. 264110, cat. 10 con la denominazione « oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di emergenza di ambienti lacustri e fluviali » e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

Alle iscrizioni dei capitoli di spesa ed alle relative dotazioni finanziarie conseguenti all'attuazione della presente legge, per gli esercizi 1978 e successivi, si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza ovvero con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 30.

Disposizioni abrogate

E' abrogato il titolo II « protezione della flora spontanea » della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 luglio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 16 *giugno* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *luglio* 1977, *prot. n.* 20802/10299).

(12029)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1977, n. **34.**

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, concernente norme per l'attuazione delle direttive (CEE) numeri 159, 160, 161/1972 e 268/1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, e tenuto conto delle quote annuali spettanti alla regione Lombardia sui fondi di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata:

al cap. 311120 è assegnata la dotazione di	L. 2.234.000.000
al cap. 311121 è assegnata la dotazione di	» 1.169.000.000
la dotazione del cap. 311122 è incrementata dell'importo di	» 699.302.000
al cap. 311126 è assegnata la dotazione di .	» 43.000.000
	L. 4.145.302.000

al titolo III, sezione I, rubrica I, è istituito, « per memoria » il cap. 311137, con la denominazione « quota regionale dei fondi dello stato destinati alla attuazione della direttiva C.E.E. n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (legge 10 maggio 1976, n. 352 e legge regionale 19 novembre 1976, n. 51).

Stato di previsione della spesa:

a) I capitoli 172600, 271401 e 271402 sono soppressi;

b) al titolo I, sezione VII, rubrica II, la denominazione della sottorubrica VI è modificata in: « Interventi in attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura » e sono istituiti i sottoindicati capitoli:

172601, capitolo III, con la denominazione « Concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale e spese per l'istituzione ed il funzionamento del centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale e per la stipulazione di convenzioni speciali » (art. 6, lettera *d*), legge n. 153/75 e articoli 25 e 26 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 1.371.000.000;

172602, categoria III, con la denominazione « Concessione di contributi per l'avviamento delle associazioni di assistenza interaziendale », (art. 30 e art. 6, lettera *e*), della legge n. 153/75 e art. 24 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 135.000.000;

172603, categoria III, con la denominazione « Oneri per il funzionamento dei servizi regionali di informazione socio-economica, per l'istituzione ed il funzionamento delle sezioni specializzate comprensoriali per la divulgazione e l'assistenza tecnico-economica in agricoltura, per la costituzione e il funzionamento di aziende dimostrative; contributi ad associazioni, enti ed istituti per lo svolgimento dell'attività d'informazione socio-economica, di divulgazione ed assistenza tecnica; contributi integrativi alle università per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento dei consulenti socio-economici » (art. 8, lettera *a*), legge n. 153/75 e articoli 45, 48, 49, 50, 53 e 54 della legge regionale n. 51/1976) e con la dotazione di L. 610.077.000;

172604, categoria III, con la denominazione « Oneri per la assunzione di consulenti socio-economici da parte della Regione e contributi per lo stesso fine ad associazioni, enti ed istituti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica » (legge n. 153/75, art. 8, lettera *c*), e con la dotazione di L. 220.405.000;

172605, categoria III, con la denominazione « Oneri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale da parte della Regione e per la concessione dei premi di frequenza e contributi ad associazioni, enti ed istituti specializzati che svolgono corsi di qualificazione professionale » (articoli 8, lettera *d*), 56 della legge n. 153/75 e art. 55 e seguenti della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 608.968.000;

172606, categoria II, con la denominazione « Spese per la redazione, stampa e distribuzione del Bollettino regionale di informazione socio-economica e convenzioni speciali per la diffusione del notiziario e spese per oneri di carattere generale » (articoli 8, lettera *e*), e 10 della legge n. 153/75 e art. 51 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 221.295.430;

c) al titolo II, sezione VII, rubrica I, è istituita la sottorubrica VI con la denominazione « Interventi in attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura » e, nell'ambito della medesima, sono istituiti i seguenti capitoli:

271601, categoria X, con la denominazione « Concorso nel pagamento sugli interessi dei mutui ventennali per gli investimenti fondiari previsti dai piani di sviluppo aziendale » (art. 6 lettera *a*) della legge n. 153/75 e art. 16 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 2.292.000.000;

271602, categoria X, con la denominazione « Concorso nel pagamento sugli interessi dei prestiti decennali per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame consentito e altre dotazioni aziendali, previsti dai piani di sviluppo aziendale » (art. 6, lettera *a*) della legge n. 153/75 e art. 16 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 415.000.000;

271603, categoria X, con la denominazione « Concessione di contributi aggiuntivi in conto capitale per acquisti di bestiame previsti dai piani di sviluppo aziendale » (art. 6, lettera *c*) della legge n. 153/75 e art. 17 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. 960.000.000;

271604, categoria X, con la denominazione « Oneri per la concessione del premio di apporto strutturale in favore degli imprenditori agricoli che cessano dall'attività e destinano le terre a scopi di miglioramento delle strutture » (articoli 7, lettera *b*) e 41 della legge n. 153/75 e articoli 40, 41, 42 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di lire 2.219.000.000;

271210, categoria X, con la denominazione « Interventi economici in attuazione della direttiva C.E.E. n. 268/75 sulla agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate (legge 10 maggio 1976, n. 352 e legge regionale 19 novembre 1976, n. 51) e con la dotazione di L. « per memoria ».

Art. 2.

Al finanziamento del complessivo onere di L. 9.052.745.430 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1977 si provvede:

in quanto a L. 4.554.859.430 mediante utilizzazione ai sensi del comma quarto dell'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, delle somme introitate nell'anno 1976 sui capitoli 311120, 311121, 311122 e 311126, a seguito delle assegnazioni statali ex legge 9 maggio 1975, n. 153, per quote regionali anni 1974 e 1975;

in quanto a L. 352.584.000 mediante utilizzazione di pari importo risultante disponibile in conseguenza della soppressione del cap. 172600 operata al precedente art. 1;

in quanto a L. 4.145.302.000 mediante utilizzazione dei fondi assegnati con deliberazione del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, per quota regionale anno 1976.

Art. 3.

Alle ulteriori variazioni in aumento delle dotazioni dei capitoli iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa ai sensi del precedente art. 1 e conseguenti a nuove assegnazioni di fondi statali in attuazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, la giunta regionale provvederà con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge regionale di approvazione del bilancio preventivo 1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 luglio 1977, prot. n.* 22702/10528).

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1977, n. **35.**

Integrazione e stanziamenti relativi ad interventi nel settore dei trasporti e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per la concessione di sovvenzioni per l'esercizio di tranvie, filovie, autolinee sostitutive e linee di navigazione interna a norma delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080, già determinata per l'anno finanziario 1977 in lire 7.010 milioni è aumentata a lire 14.010 milioni.

Al maggior onere gravante sul bilancio regionale 1977 si fa fronte mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa 1977.

La dotazione del cap. 166101 « Sovvenzioni per l'esercizio di tranvie, filovie ed autolinee sostitutive (legge 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080) » iscritto nel medesimo stato di previsione è aumentata dell'importo di lire 7.000 milioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *giugno* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *luglio* 1977, *prot. n.* 21502/10529).

(12030)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1977, n. **60.**

Finanziamento dell'art. 1 e interpretazione dell'art. 5 e dell'art. 8, commi primo e terzo, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla spesa prevista dall'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, si fa fronte per il corrente esercizio mediante riduzione di pari importo dal cap. 400 del bilancio 1977 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi ».

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 400. — Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi . . . . L. 250.000.000

In aumento:

Cap. 410. — Corresponsione acconto indennità di fine servizio al personale collocato a riposo - capitolo di nuova istituzione . . . . . L. 250.000.000

Alla spesa per gli anni 1978 e successivi determinata in L. 750.000.000 annui si farà fronte invece con le maggiori entrate di cui all'art. 8 della legge statale n. 281/1970, e successive modificazioni.

L'anzianità pregressa di cui all'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, è valutata ai soli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici e non è utile alla determinazione dell'anzianità nella qualifica, che decorre dalla data di conferimento della stessa.

L'inquadramento nella qualifica superiore previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, ha efficacia ai soli effetti economici; ha efficacia agli effetti giuridici dalla entrata in vigore della predetta legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 ottobre 1977

TOMELLERI

(11994)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773330)